

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Sergio Sala
Renato Tasseti
Paolo Tiberi
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Francesco Boni

del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO

Lucia Caccia
Sipontina Lombardi

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**

Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Per chi è in difficoltà arriva il «saldo e stralcio» cartelle

La nuova misura. Rientrano nelle agevolazioni gli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione e i contributi legati alle casse professionali



Per i contribuenti che versano in grave difficoltà economica una nuova legge introduce il cosiddetto «saldo e stralcio» delle cartelle esattoriali

MARCO CONTI

Per le persone fisiche che devono sanare debiti pendenti con il fisco e che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, la legge di bilancio 2019 - pubblicata, per motivi di massima urgenza sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre scorso - porta buone notizie. La legge n. 145/2018 introduce infatti il cosiddetto «Saldo e stralcio» delle cartelle.

Rientrano nelle agevolazioni introdotte dal nuovo provvedimento i debiti relativi a carichi affidati all'agente delle riscossioni (attualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da: omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali; contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. Il fisco spiega che può aderire alle

agevolazioni chi ha un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) riferito al proprio nucleo familiare pari o inferiore a 20 mila euro, e chi alla data di presentazione della dichiarazione di adesione ha già presentato la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3. Il provvedimento prevede tre percentuali ridotte per il pagamento delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardo iscrizione, in base ad altrettante fasce dell'Isee.

Nel dettaglio: 16% delle somme dovute, con Isee fino a 8.500 euro; 20% delle somme dovute, con Isee da 8.500,01 a 12.500 euro; 35% delle somme dovute, con Isee da 12.500,01 a 20.000 euro. Il fisco chiarisce inoltre che per quei soggetti per i quali la situazione di grave e comprovata difficoltà economica è confermata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione, è prevista l'agevolazione

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.552

Aliquota agevolata su partita Iva Come si calcola?

Se apro una partita Iva in regime forfettario a novembre 2018, come si calcolano i cinque anni nei quali posso godere dell'aliquota agevolata?

— LETTERA FIRMATA

Il comma 65 della legge numero 190/2014 prevede che, per i soggetti che intraprendono una nuova attività (contribuenti forfettari start up), il reddito «sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività», ma per anno viene inteso il periodo di imposta gennaio-dicembre; quindi, nel caso specifico, i cinque anni scadrebbero nel 2022, perché già il 2018 sarebbe considerato il primo anche se, di fatto, l'attività inizia a novembre. Quindi, il richiedente potrà godere del regime forfettario per un periodo di quattro anni interi (2019-2022) più gli ultimi due mesi del 2018. Certamente in quest'ottica sarebbe più conveniente aprire la partita Iva a gennaio 2019 e si avrebbero a disposizione 5 anni interi di regime agevolato al 31 dicembre 2023.

RISPOSTA N. 1.553

Le agevolazioni per uno strumento A chi spettano?

A chi spetta il credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale?

— LETTERA FIRMATA

Anche per l'anno 2018, gli studenti che intendono acquistare uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, possono usufruire di un contributo, sotto forma di sconto del prezzo di vendita praticato dal rivenditore o dal produttore, pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, (articolo 1, comma 643, legge 205/2017). Tale agevolazione spetta agli studenti iscritti ai licei musicali e a quelli iscritti ai corsi pre-accademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

RISPOSTA N. 1.554

Sedute osteopatia Sono detraibili le spese sostenute?

Sono detraibili le spese sostenute per prestazioni chiropratiche e per sedute di osteopatia?

— LETTERA FIRMATA

Sono detraibili le spese per prestazioni chiropratiche, purché prescritte da un medico e a condizione che siano effettuate presso idonee strutture autorizzate, la cui direzione sia affidata a un medico specialista in fisioterapia o in ortopedia. Il chiropratico che sia anche dottore in medicina può eseguire la prestazione di chiroprassi sotto la propria responsabilità. La detrazione spetta in presenza di prescrizione medica, che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. Invece le prestazioni rese dagli osteopati non rientrano tra quelle sanitarie detraibili, in quanto l'osteopatia non è compreso tra le figure sanitarie riconosciute. Tale spesa per prestazioni di osteopatia, quando riconducibili alle competenze mediche previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni.

RISPOSTA N. 1.555

Credito d'imposta e la situazione per gli incapienti

Voglio poter usufruire della cessione del credito d'imposta Ecobonus 50-65% e sono incapiente. Nessuna ditta idraulica e nessuna banca però lo accetta.

— LETTERA FIRMATA

Con la finanziaria 2016 è stata introdotta la possibilità della cessione del credito d'imposta per interventi di risparmio energetico su parti comuni condominiali per i soggetti «incapienti» (cioè coloro i quali non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda non è dovuta); tale possibilità, a partire dal 01/01/2018, è stata estesa anche agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari comprendendo i soggetti «capiienti». Il credito scaturente dalle spese per risparmio energetico 50/65% può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, o nel caso di soggetti incapienti, anche alle banche e agli intermediari finanziari.

Notaio

RISPOSTA N. 1.556

Tassa successione quali rapporti tra gradi di parentele

Vorrei sapere in che percentuale consiste la tassa sulla successione tra zia e nipote, zia e pronipote e zia e il coniuge di uno o una pronipote.

— LETTERA FIRMATA

L'imposta di successione e/o donazione si applica nella misura del 6% sia nei passaggi tra zia e nipote sia in quelli tra zia e pronipote (parenti collaterali fino al quarto grado) e senza che operi alcuna franchigia. Per gli affini (tali sono i coniugi dei parenti) diversi da quelli in linea retta, non sono previste agevolazioni di sorta, dunque l'aliquota è sempre pari all'8%, la stessa che si applica tra soggetti estranei.

RISPOSTA N. 1.557

Testamento: si può estromettere figlio per casi giudiziari?

Vorrei chiedere al notaio se è possibile estromettere dal testamento un figlio che è stato privato del godimento di alcuni diritti per ragioni giudiziarie. La condanna è in corso e finirà i suoi effetti solo tra 10 anni (nel frattempo io non ci sarò più). Il figlio che s'intende estromettere non è sposato ma ha due sorelle, le mie altre figlie (di secondo matrimonio).

— LETTERA FIRMATA

Un testamento per effetto del quale risulti estromesso un soggetto legittimario (per esempio un figlio) non è di per sé un atto nullo ed improduttivo di effetti, ma è semplicemente «riducibile». Ciò significa che il testamento è valido e produce effetti, salvo che venga impugnato dal legittimario escluso o leso (oppure dai creditori di quest'ultimo in surrogazione) attraverso l'azione definita «di riduzione», volta appunto a reclamare la quota di riserva. Il fatto che il figlio che si immagina di estromettere sia sposato, è del tutto irrilevante, come irrilevante è il fatto che più figli siano stati generati nell'ambito di diversi matrimoni ed irrilevanti sono pure le ragioni che muovono il testatore a compiere tale scelta.

RISPOSTA N. 1.558

L'eredità va solo a mio marito o anche ad altri?

Vorrei fare testamento per lasciare a mio marito tutti i miei beni se dovessi mancare prima di lui. Siamo sposati, in comunione dei beni, senza figlio ma con i

TROVA INCENTIVI

Bonus Famiglia 2019: dalla Regione sono in arrivo 5,4 milioni di euro

In arrivo oltre 5,4 milioni di euro per il Bonus Famiglia 2019. La misura approvata dalla Regione prevede l'erogazione, sino all'esaurimento risorse, di un sostegno economico per le famiglie in condizione di vulnerabilità in cui la donna è in stato di gravidanza (il contributo è pari 1.500 euro ed è erogato in due rate) o per famiglie che adottano un figlio (sempre 1.500 euro in un'unica rata), per il periodo dall'1 gennaio al 30 giugno 2019.

In caso di gravidanze o adozioni gemellari, il genitore riceve il contributo moltiplicato per il numero di figli. Il richiedente deve avere un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) o una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) in corso di validità inferiore o uguale a 22 mila euro. La domanda di partecipazione deve essere presentata, da parte della madre o del padre del nascituro o figlio adottato, esclusivamente online all'indirizzo www.bandi.servizi.rl.it, a partire dalle ore 10 di mercoledì 16 gennaio 2019. Nel caso

in cui la (madre) richiedente sia minorenne, la domanda deve essere sottoscritta da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, tutore. La Regione spiega che i dettagli della procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un Manuale appositamente predisposto presto disponibile sul proprio portale (www.bandi.regione.lombardia.it) nella sezione relativa al bando.

Le domande possono essere presentate previa registrazione e autenticazione in Bandionline, solo attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione, oppure con la Carta nazionale/regionale dei servizi (Crs). Nel caso si fosse sprovvisti del codice Spid, collegarsi al link: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>. Decreto e allegati scaricabili nella sezione bandi (Riconoscimento Bonus Famiglia 2019) del sito della regione (www.regione.lombardia.it).

M. C.



quattro genitori ancora vivi. È necessario il testamento, giusto? Non basta a questo punto la comunione dei beni?

— LETTERA FIRMATA

In considerazione della vostra attuale situazione familiare (soggetti sposati, senza discendenti e con ascendenti ancora viventi) nel caso di decesso di uno dei due ed in assenza di testamento la successione si aprirebbe secondo legge a favore del coniuge superstite e dei genitori viventi del soggetto deceduto. L'Ordinamento consente peraltro di ripartire l'eredità in modo diverso rispetto alle quote predefinite dalla legge, purché nel rispetto di alcune limitazioni. Dato che in assenza di figli, gli ascendenti (al pari dei coniugi) oltre che essere eredi legittimi sono anche eredi legittimari (cioè soggetti cui la legge riserva una quota di legittima), il testamento che escludesse completamente i genitori sarebbe «riducibile», vale a dire che potrebbe essere impugnato da uno o entrambi i genitori esclusi, oppure dai creditori di questi ultimi in surrogazione, attraverso l'azione definita «di riduzione». Il regime di comunione legale dei beni tra coniugi, non ha alcuna rilevanza in materia di devoluzione ereditaria e quindi non comporta deroghe alla tutela dei legittimari.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1.559

Lo straordinario

di un lavoratore «intermittente»

Sono un lavoratore intermittente e vorrei sapere se posso effettuare lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali: in questo caso mi sarà pagato il normale controvalore per la prestazione svolta come se si fosse in regime di orario ordinario di lavoro, oppure mi deve essere riconosciuta la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dalla contrattazione collettiva?

— LETTERA FIRMATA

Il Ministero del lavoro rammenta che il D.Lgs. n. 81 del 2015, analogamente al previgente D.Lgs. n. 276 del 2003, nel disciplinare l'istituto del lavoro a chiamata prevede che il trattamento economico del lavoratore intermittente sia regolato dal principio di proporzionalità, ossia deve essere determinato in base alla prestazione effettivamente eseguita, e dal principio di non discriminazione. Ciò vuol dire che il lavoratore intermittente non deve avere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Nel lavoro intermittente devono essere applicati, ovviamente in misura proporzionale, gli istituti normativi tipici del rapporto di lavoro subordinato, per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, delle ferie, dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità

e parentale. Da quanto sopra deriva che il lavoro intermittente è pur sempre un rapporto di lavoro subordinato e quindi vanno riconosciute le maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario.

RISPOSTA N. 1.560

Lavoro a chiamata e le ore da segnare ma «in eccesso»

Sono una lavoratrice assunta con contratto a chiamata presso un bar. La prima e la terza settimana di ottobre ho lavorato rispettivamente 44 e 47 ore settimanali: come dovrebbero essermi retribuite le ore lavorate in eccesso rispetto alle 40 ore settimanali?

— LETTERA FIRMATA

Il lavoro intermittente/a chiamata è caratterizzato

dalla prestazione lavorativa a carattere discontinuo resa dal lavoratore in base alle esigenze dell'impresa. Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 6 del 24 ottobre 2018, ha precisato che anche i lavoratori intermittenti sono soggetti alla disciplina del lavoro straordinario contenuta nel D.Lgs n. 66/2003. Pertanto, al superamento delle 40 ore settimanali, il datore di lavoro dovrà corrispondere la normale quota oraria con la maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario prevista dal contratto collettivo applicato.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.561

I nuovi volumi del sottotetto

e una controversia

Ho acquistato un appartamento all'ultimo piano con atto in cui risulta che l'unità assegnata è priva di servitù e censi. La parte sovrastante, sagomata e a ridosso delle travature del tetto, era completamente coperta da perline applicate alla struttura ed il volume risultava inaccessibile. A causa di perdite del manto di copertura e della vetustà delle travature il condominio ha rifatto completamente il tetto mantenendone la sagomatura esterna ma, con accorgimenti attuali, la sagomatura delle travature interne in alcuni punti ha subito variazioni che hanno determinato un beneficio di volumi che in precedenza risultavano inutilizzabili per la presenza della struttura e dalla chiusura della perlinatura. Gli altri condomini ritengono che questo volume determinatosi dalla nuova struttura sia da ritenersi condominiale e non di proprietà ed uso esclusivo, nonostante l'attuale manifesta impossibilità di accedervi dagli spazi comuni condominiali quali il pianerottolo delle scale.

— LETTERA FIRMATA

La natura condominiale o esclusiva del sottotetto è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, si presume comune quando esso abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. Si ritiene invece che il sottotetto sia pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano allorché per le sue dimensioni contenute esso assolve all'esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità tramite la creazione di una camera d'aria. La rimozione della perlinatura ha consentito la ricongiunzione dei volumi dei vani dell'appartamento al volume di tale camera d'aria che, salvo titolo contrario, era già pertinenza esclusiva dell'appartamento se, per le sue dimensioni, non era destinabile ad un uso comune.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____ Città _____

Tel. _____ E-mail _____

Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO